

COMUNE di CASTELTERMINI

(Provincia di Agrigento) Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Urbanistica

CONCESSIONE PER OPERE EDILIZIE N°4/2010

L'ANNO DUEMILADIECI, IL GIORNO VENTICINQUE, DEL MESE DI GIUGNO, NELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELTERMINI;

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N°4

Vista l'istanza datata 19/10/2005 - Prot. N°17816, presentata dalla ditta Grizzanti Gaetano Francesco, nato ad Agrigento il 08/08/1974 - c.f.: GRZGNF74M08A089S, quivi residente e domiciliati nella via Vittorio Emanuele Orlando, diretta ad ottenere la concessione edilizia per la ristrutturazione edilizia e ridistribuzione volumi, a mezzo di totale demolizione, di un fabbricato per civile abitazione sito nella via Alfieri n°10, distinto in Catasto con la p.lla n°2368 del foglio di mappa n°34;

Accertato che la Ditta richiedente, come risulta dalla documentazione agli atti, ha titolo per ottenere la predetta concessione;

Visto il progetto dei lavori allegato alla precitata istanza, redatto dall'Arch. Antonio Gaeta;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 16/11/2005 – verb. n°16, che di seguito si riporta: ^^^ La Commissione, esaminato il progetto, esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico, prescrivendo che prima del rilascio della concessione edilizia, venga prodotta relazione, calcolo con relative tabelle, sul recupero energetico e venga acquisito il parere A.U.S.L. ^^^.

Visto il parere favorevole espresso in data 29/11/2005, dal Dirigente Sanitario – A.U.S.L. n°1 – Agrigento Distretto Sanitario - Casteltermini – Servizio Igiene Pubblica;

Vista la determinazione dell'U.T.C. in data 29/11/2005 - Prot. N°20339;

Dato atto che gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28/1/1977, n°10, non sono dovuti;

Dato atto che il contributo sul costo di costruzione, di cui all'art. 6 della legge 28/1/1977, n°10, è stato determinato nella misura del 50%, secondo quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 71/78;

Vista l'attestazione di versamento vcy n° 0430 del 14/6/2010, attestante il versamento di € 682,31, quale aldo del costo di costruzione;

Visto l'art. 220 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 27/7/1934, n°1265;

Visto l'art. 31 della legge urbanistica 17/8/1942, n°1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28/1/1977, n°10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24/3/1989, n°122;

Viste le ll.rr. 27/12/1978, n°71 - 10/8/1985, n°37 e successive loro modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9/1/1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26/8/1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico per l'Edilizia - DPR 380/01 e s.m.i.;

Visto il D.M. 22/1/2008 n. 37 recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla sicurezza e ss.mm.ii.;

Visto lo strumento urbanistico vigente, nonché, le norme che ne regolano l'attuazione, ed il vigente regolamento edilizio;

RILASCIA

alla ditta Grizzanti Gaetano Francesco, nato ad Agrigento il 08/08/1974 - c.f.: GRZGNF74M08A089S, quivi residente e domiciliati nella via Vittorio Emanuele Orlando, la concessione edilizia per la ristrutturazione edilizia e ridistribuzione volumi, a mezzo di totale demolizione, di un fabbricato per civile abitazione sito nella via Alfieri n°10, distinto in Catasto con la p.lla n°2368 del foglio di mappa n°34;

DATI METRICI ED URBANISTICI DI PROGETTO:

Riferiti all'edificio che complessivamente è composto di N.ro 3 piani fuori terra.

Dati catastali:

Particella n°2368 del foglio di mappa 34;

Destinazione urbanistica dell'area:

Il fabbricato ricade nella zona "B" destinata dallo strumento urbanistico alla sostituzione e completamento;

Dati Urbanistici di Progetto:

- Superficie coperta: mq. 55,00 - Volume esistente: mc. 456,21 - Volume stato futuro: mc. 455,50

conformemente al progetto allegato e depositato all'Ufficio Tecnico del Comune, facente parte integrante del presente atto, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero LL.PP. 24/1/1953, n°189, del Regolamento Edilizio e di Igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti e delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di mesi 12 dalla data della presente e contestualmente alla comunicazione dovranno essere presentati:
 - Calcolo, relazione e relative tabelle sul fabbisogno energetico ai sensi della legge 9/1/1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26/8/1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;
 - il D.U.R.C. documento unico regolarità contributiva, ai della normativa vigente in materia;
 - Dichiarazione relativa alle modalità di smaltimento degli sfabbricidi con indicazione della ditta incaricata;
- 2) Prima dell'inizio dei lavori la ditta è tenuta a dare adempimento a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in materia ed in particolare a non iniziare la costruzione prima:
 - del conseguimento dell'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento resa ai sensi della legge 2/2/1974, n°64, nonché degli adempimenti di cui alla legge 5/11/1971, n°1086 e del nulla osta dei Vigili del Fuoco per la zona a parcheggio, se richiesto;
 - che siano tracciate le quote di allineamento ed altimetriche da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- 3) L'inizio dei lavori deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento a norma dell'art. 4 della legge n°1086/1971 segnalando il nominativo del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del collaudatore statico con i relativi recapiti e le opere in cemento armato normale, precompresso, o a struttura metallica all'Ufficio del Genio Civile.- La copia di detta segnalazione va conservata in cantiere;
- 4) La concessione ha la durata di anni tre e si intenderà decaduta se, a un anno dal rilascio, le opere cui si riferisce non risultano iniziate:
- 5) Il termine di ultimazione entro il quale l'opera deve essere abitabile, non può essere superiore a tre anni.-Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, dovrà essere presentata una nuova istanza corredata dai prescritti documenti diretta a ottenere una nuova concessione per la parte dell'opera non ultimata;
- 6) Il titolare della concessione, il proprietario, il D.L. ed il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, all'osservanza delle norme generali o di regolamento e delle modalità esecutive nella presente specificate;
- 7) L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della legge n°615/1966 e relativo regolamento ed ottenere il nulla osta dei Vigili del Fuoco, se richiesto dal tipo di impianto;
- 8) Il luogo dei lavori dovrà essere recintato e dotato di latrina. Le recinzioni dovranno essere dotate di lanterne rosse che devono essere mantenute accese durante l'orario della pubblica illuminazione, in modo che i passanti si accorgano del pericolo;
- 9) Nel cantiere deve essere affissa una tabella leggibile di mt. 1.00 per mt. 1.20, in cui siano indicati: generalità del proprietario; generalità e titolo professionale del progettista e del D.L.; denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia; numero e data della concessione.- L'assuntore dei lavori o il D.L. devono adottare tutti quei mezzi e provvedimenti o accorgimenti utili per evitare i pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione dell'opera o dai relativi mezzi adoperati;
- 10) Ogni eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico deve essere preventivamente richiesta al Comune.- Il concessionario, in tal caso, deve osservare tutte le cautele, acché il suolo non subisca danneggiamenti e non sia intralciato il pubblico transito;
- 11) La concessione, i disegni di progetto, o le loro copie conformi dovranno essere tenuti a disposizione dei funzionari e degli agenti del Comune, che hanno diritto al libero accesso nel cantiere e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo;
- 12) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori senza la preventiva concessione edilizia;
- 13) La tinteggiatura dei prospetti dovrà essere preventivamente approvata dall'U.T.C.;
- 14) Il fabbricato dovrà essere dotato di acqua potabile dell'acquedotto comunale e di latrine a caduta d'acqua; gli impianti elettrici dovranno essere muniti di efficienti prese di terra e del punto telefonico secondo le vigenti disposizioni;
- 15) Dovrà essere assicurato il regolare scolo delle acque luride in apposita fossa settica di adeguata capacità e lo smaltimento delle acque chiarificate;
- 16) Il fabbricato dovrà essere ultimato in ogni sua parte, compresi gli impianti, gli infissi, le tinteggiature, l'eventuale recinzione e la sistemazione dell'area entro il termine di anni tre;
- 17) Ad ultimazione dei lavori previsti ed autorizzati, il concessionario dovrà presentare al Comune la relativa denuncia, chiedendo il rilascio del certificato di abitabilità, che sarà rilasciato dopo aver controllato:

- a. che nessuna variante sia stata apportata al progetto durante il corso dei lavori senza la preventiva approvazione;
- b. che tutte le norme igieniche ed edilizie e particolarmente, quelle contenute nel regolamento edilizio e nelle leggi sanitarie siano state osservate;
- c. che siano stati rilasciati i certificati di conformità da parte del Genio Civile ed il certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato;
- d. che nella relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della legge n°1086/1971, il D.L. abbia esposto ed attestato la rispondenza dell'opera eseguita al progetto, nonché, la buona qualità dei materiali impiegati; il D.L. dovrà pure attestare la eventuale osservanza delle norme sismiche ai sensi dell'art. 20 della legge n°741/1981 e della L.R. n°37/1985;
- e. che il collaudatore statico, all'atto del collaudo abbia attestato l'avvenuta osservanza delle predette norme sismiche;
- f. che sia stata presentata tutta la documentazione prevista dal D.P.R. n°4 del 22/4/1994 e dalla L.R. 31/5/1994, n°17, art. 3;
- 18) Dovranno essere fatti salvi, rispettati e riservati i diritti dei terzi, nonché dovranno essere osservate tutte le cautele per evitare molestia e danni a persone cose o a proprietà di terzi;

Vista la richiesta di autorizzazione allo scarico – Prot. N°18225 del 26/10/2005 prodotta dalla stessa ditta;

Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 1986, n°27 e successive loro modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera C.C. n°79 del 14/11/1994;

Visto il regolamento allegato alla Circolare dell'A.R.T.A. n°26046 del 17/11/1997 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Decreto Legislativo N°152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

AUTORIZZA

l'immissione degli scarichi provenienti dai servizi igienici nella pubblica fognatura, così come descritto negli elaborati di progetto.

Alla presente concessione si allega, in restituzione, copia del progetto approvato, vistato in ciascun documento che lo compone, facendo presente che il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari contigui e verso le altre persone, dei quali sono salvi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudiziaria.

Casteltermini lì, 25/6/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Geom. Giuseppe Ballone)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N°4 (Arch. Fabio Pulizzi)



C O M U N E di C A S T E L T E R M I N I (Provincia di Agrigento)

N° del				
La presente Concessione 27/12/1978, n.71 dal		pretorio	ai sensi dell'art.37 de	ella L.R.
Casteltermini lì			IL MESSO COM	UNALE